



# COMUNE DI SERDIANA

Provincia di Cagliari

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### ORIGINALE

<b>N. 3</b>  DEL <b>12-03-2015</b>	OGGETTO: Conferma aliquota addizionale comunale all'Irpef anno 2015
--	---

#### SESSIONE Straordinaria SEDUTA Pubblica DI Prima CONVOCAZIONE

L'anno **duemilaquindici** il giorno **dodici** del mese di **marzo** alle ore **09:30** nella Sala della Biblioteca Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi e nella forma di legge, riunito in Prima convocazione, sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica, con la presenza del Sindaco e dei Signori:

<b>MELONI ROBERTO</b>	<b>P</b>	<b>MARCEDDU CLAUDIO</b>	<b>P</b>
<b>FADDA FRANCESCO</b>	<b>P</b>	<b>CASULA FILIPPO</b>	<b>P</b>
<b>ATZORI MARIA DOLORES</b>	<b>P</b>	<b>PALA ANTONIO</b>	<b>P</b>
<b>BATZELLA SALVATORE</b>	<b>P</b>	<b>PALA MARIA PIA</b>	<b>P</b>
<b>BROGI GINO</b>	<b>P</b>	<b>ANGIUS IVAN</b>	<b>P</b>
<b>PUSCEDDU MASSIMILIANO</b>	<b>P</b>	<b>CASULA FRANCESCO</b>	<b>P</b>
<b>MARROCCU NATALIA</b>	<b>P</b>		

Consiglieri in carica, compreso il Sindaco, presenti n. 13 e assenti n.. 0.

Assume la presidenza il Sig. **DOTT. ING. MELONI ROBERTO**, Sindaco, il quale riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno. Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Giovanna Castagna**, che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell'art. 97 del T.U.E.L approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e redige il presente verbale.

\*\*\*\*\*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE :

- l'art. 1 del D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360, come modificato dall'art. 12, comma 1, della Legge 13 maggio 1999 n. 133, dall'art. 6, comma 12, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, dall'art. 28, comma 1, della Legge 21 novembre 2000 n. 342, dall'art. 67, comma 2, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e dall'art. 11 della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, testualmente recita:

*“1.E’ istituita, a decorrere dal 1 gennaio 1999, l’addizionale provinciale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche.*

*2.Con uno o più decreti del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell’interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale da applicare a partire dall’anno successivo e conseguentemente determinata la equivalente riduzione delle aliquote di cui all’art. 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L’aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest’ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni ad esse trasferite.*

*3. I comuni possono deliberare la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale da applicare a partire dall’anno successivo con deliberazione da pubblicare su un sito informatico individuato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministero della giustizia e con il Ministero dell’interno, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative. L’efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione sul predetto sito informatico. La variazione dell’aliquota di compartecipazione non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in assenza dei decreti di cui al comma 2.*

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23.12.2000, collegato alla finanziaria 2001, stabilisce che “Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, e per l’approvazione dei

regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione”;

**RICHIAMATO** l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

**RICHIAMATO** in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

*11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo*

**RILEVATO** dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può:

- a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;
- b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'Irpef, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;
- c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

**DATO ATTO** che questo comune per l'esercizio 2014 ha applicato un'aliquota dell'addizionale IRPEF pari al 0,2%, senza soglia di esenzione;

**RITENUTO** che non si rende necessario, per l'anno 2014, l'aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale;

**DATO ATTO** che il gettito derivante dall'applicazione dell'addizionale è stimato in € 40.000,00;

**DATO ATTO CHE** con decreto del Ministro dell'interno del 30 Dicembre 2014, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 301 del 30 Dicembre 2014 è stato differito al 31 Marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

**CON** voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

#### **DELIBERA**

- di non variare l'aliquota dell'addizionale comunale e di confermare quella esistente, pari allo 0,2%;
- di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda agli adempimenti previsti dall'art. 1 c. 3 del suddetto D.Lgs 360.

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

(ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267)

**Servizio Finanziario**

**PARERE:** Regolarita' contabile

VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile del servizio  
DOTT.SSA VALERIA ATZENI

**Servizio Finanziario**

**PARERE:** Regolarita' tecnica serv. fin

VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile del servizio  
DOTT.SSA VALERIA ATZENI

Letto, approvato e sottoscritto.

Il SINDACO  
DOTT. ING. MELONI ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Maria Giovanna Castagna

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online sul sito internet del Comune (art. 32 l. 69/2009), per quindici giorni consecutivi a partire dal **16.03.2015**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Maria Giovanna Castagna

---

SPAZIO PER IL CERTIFICATO DI CONFORMITA' DELLA COPIA